



# COMUNE DI STATTE

PROVINCIA DI TARANTO

**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE  
TUTELA DELLA SALUTE  
SOCCORSO CIVILE**

Prel. n. 64 del 21/04/2017

- PRENOTAZIONE DI SPESA
- IMPEGNO DI SPESA
- LIQUIDAZIONE DI SPESA
- ACCERTAMENTO ENTRATA
- ALTRO

## DETERMINAZIONE

CDC LINE: \_\_\_\_\_ RESPONSABILE: ing. Mauro De Molfetta

CDC STAFF: \_\_\_\_\_ RESPONSABILE: \_\_\_\_\_

OBIETTIVO \_\_\_\_\_

n. 388 del 24/04/2017

**Oggetto: PROCEDURA DI VIA ex L.R. n. 11/2001 E DEL D.LG. 152/2006 PER IL PROGETTO DI  
PROSECUZIONE IN PROROGA E DI AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE CAVA MATER  
GRATIAE – PROPONENTE SOCIETA' ILVA SPA — ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE.**

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di APRILE, in Statte, nella sede municipale di Via San Francesco, il sottoscritto Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio competente Ing. Mauro DE MOLFETTA, relaziona come segue.

**Premesso:**

- che in data 30.07.2010 la Società ILVA SpA presentava istanza finalizzata alla proroga della concessione mineraria di cui al Decreto dell'Assessore Regionale all'Industria, Commercio e Artigianato n. 8/MIN del 05.02.1990 (attività estrattiva esercitata presso la cava Mater Gratiae in Statte Taranto – Fg. 116 - P.lle 73-183-92-70-25-80-79-69-375-7-4-68-91-77-367-5-368-369-370-371-373-374-36-38-35-34-381-382-383-384-84-391-385-386-387-388-389-390-83-44-45-396-397-398-11-378-380-12-87-54-49-50-51-16-392-393-394-395-88-192-Fg.173 P.lla 1);
- che la società Ilva con istanza acquisita al prot. 18956 del 20/12/2010 richiedeva al Comune di Statte l'espressione del parere di compatibilità ambientale per la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava Mater Gratiae già avanzata ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 37/85;
- che essendo il progetto presentato da ILVA SpA ricompreso tra quelli che l'art. 4 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 assoggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale, la stessa ILVA SpA, con nota Prot. n. IMM/TA/121/10 del 20.12.2010, richiedeva alla Amministrazione Comunale di Statte l'espressione del parere di Compatibilità Ambientale per la proroga della autorizzazione alla coltivazione;
- che, avviato il predetto subprocedimento, l'Amministrazione comunale precedente istruiva lo stesso attraverso l'indizione di conferenze di servizi, celebratesi rispettivamente in data 02.05.2011, 05.02.2013, 24.10.2014 e 29.01.2015;
- che, nel corso del suddetto subprocedimento, la Regione Puglia Ufficio Controllo e Gestione del PRAE con nota n. 12099 del 07/08/2013 richiedeva ad ILVA di produrre un nuovo piano di coltivazione del giacimento suddividendolo in:
  - o attività di **completamento in proroga dei volumi decreto n. 8/MIN**;
  - o attività **in ampliamento**;
- che con la medesima nota la Regione Puglia richiedeva ad ILVA di tenere altresì conto di quanto già prescritto dagli Enti o Autorità intervenuti nel subprocedimento (ed in particolare a quanto stabilito dall'Autorità di Bacino con nota del 04/02/2013 prescrivendo detto parere, tra le altre cose, limiti alle profondità di scavo).
- La ditta proponente con nota prot. 293 del 20/08/2013 acquista da questo Ente al prot. n. 12458 di pari data, richiedeva la riattivazione del procedimento di VIA avendo provveduto a trasmettere gli elaborati inerenti i chiarimenti richiesti fino a tale data. Tale circostanza ha prodotto la modifica della richiesta iniziale in un procedimento di VIA per la prosecuzione delle attività di cava in regime di proroga ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 37/85 riferita all'Autorizzazione 8/MIN e per l'ampliamento delle attività di cava.
- Con nota n. 3846 del 04/03/2014 la Regione Puglia Ufficio Minerario comunicava la sospensione dei lavori di coltivazione relativamente alle particelle 69p e 79p del foglio 116 in quanto esercite in **violazione dell'autorizzazione 8/MIN**, ovvero in difformità al Piano di coltivazione approvato;
- Con nota n. 7627 del 12/05/2014 la Regione Puglia Ufficio Minerario rilevava difformità rispetto al piano di recupero ambientale **configuranti una gestione rifiuti non autorizzata**, con riferimento all'utilizzo di aree quali deposito di fanghi di acciaieria.
- La ditta proponente con nota prot. 11914 del 30/12/2014, acquisita da questo Ente al prot. n. 09 del 02/01/2015, trasmetteva in formato digitale gli elaborati e la documentazione completa e definitiva in esito alle richieste di integrazioni venute a determinarsi nel corso del procedimento e sopra richiamate, esplicitando chiaramente che **l'istanza di VIA doveva intendersi per la prosecuzione e l'ampliamento dell'autorizzazione dell'attività estrattiva in area Mater Gratiae**.
- che con ricorso dell'01.02.2016, iscritto al nr. di R.G. 282/2016, ILVA SpA instava il T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, al fine di veder accertato e dichiarato l'obbligo del Comune di Statte di provvedere alla conclusione del predetto subprocedimento di espressione del parere di compatibilità ambientale ai fini della richiesta di prosecuzione in proroga e di ampliamento della autorizzazione alla coltivazione;
- che l'adito T.A.R., con sentenza n. 263/2017, accertava e dichiarava l'obbligo del Comune di Statte di provvedere, ai sensi dell'art. 13, co. 1, della L.R. n. 11/2001, **espressamente e motivatamente**, nel termine di venti giorni dal deposito della medesima sentenza, all'istanza di espressione di compatibilità

ambientale ai fini della richiesta di prosecuzione in proroga e di ampliamento della autorizzazione alla coltivazione;

- che in data 26/09/2016 l'Ilva spa effettuava accesso agli atti acquisendo in formato digitale la documentazione tecnico amministrativa afferente al Progetto di Piano di Caratterizzazione di Area Vasta del Territorio del Comune di Statte, ritenuta utile.

#### Considerato:

- che il Comune di Statte, con Determina Responsabile del Servizio n. 247/2017, esprimeva “*giudizio negativo alla compatibilità ambientale per il progetto relativo all’istanza acquisita al prot. 18956 del 20.12.2010 del Comune di Statte e presentato dalla società ILVA SPA in a.s.*” regolarmente notificato;
- che, con ricorso del 23.03.2017, notificato a mezzo fax in data 27.03.2017, ILVA SpA impugnava il predetto provvedimento di VIA negativa, lamentando, al netto dei rilievi inerenti il “merito” della questione, anche la presunta violazione, in proprio danno, delle garanzie procedurali nel predetto subprocedimento finalizzato al rilascio del testé citato provvedimento di VIA;
- che, frattanto, in data 28.03.2017 si è celebrata, presso la Regione Puglia, la conferenza di servizi per la valutazione degli elaborati relativi all’analisi di rischio sito-specifica trasmessi dal Comune di Statte, giusta nota Prot. n. 2850/2017 – di cui al Piano di Caratterizzazione avviato nell’anno 2014 ed eseguito sulle aree esterne al perimetro S.I.N. ove ricade, anche, la cava *Mater Gratiae* oggetto del discettato procedimento di VIA, ove “*l’ampia discussione ha prodotto gli esiti di seguito riassunti: la conferenza dei servizi approva l’analisi di rischio proposta dal Comune di Statte con nota n. 2850 del 20.02.2017*”;
- che con nota prot. 5494 del 05/04/2017 il Comune di Statte richiedeva all’ARPA Puglia un resoconto delle attività di monitoraggio della falda condotte sui campioni prelevati dai pozzi e dai piezometri esistenti nella detta area (*Mater Gratiae*);
- che l’ARPA Puglia in data 06/04/2017 prot. n° 5630 riscontrava la predetta richiesta;
- che il Comune di Statte adottava la determina RdS n° 333/2017 con cui si stabiliva di sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-*quater* L. n. 241/90, gli effetti della predetta Determinazione Dirigenziale n. 247/2017 per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di riesame avviato con la stessa D.D. n. 247/2017, il cui termine procedimentale di conclusione veniva, sin da subito, fissato in giorni trenta dal suo avvio.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### A. Cronologia Procedimento Amministrativo

Il Comune di Statte con nota 6022 del 13/04/2011 convocava, ai sensi del Titolo III del D.Lg. 152/2006 e della L.R. 11/2001, la prima seduta della conferenza dei servizi per il 02/05/2011.

In occasione di detta prima riunione venivano acquisite le note seguenti:

- prot. n. 6909 del 28/04/2011 dell’Autorità di Bacino con la quale veniva comunicata la riserva di espressione del parere di competenza;
- prot. n. 7027 del 02/05/2011 della soprintendenza dei beni archeologici con la quale si segnalava la necessità di integrare il progetto per i motivi ivi contenuti;
- prot. n. 7057 del 02/05/2011 della Provincia di Taranto con la quale si richiedevano integrazioni e chiarimenti per il rilascio della VINCA;
- prot. 7028 del 02/05/2011 dell’Ente Parco delle Gravine – Provincia di Taranto con la quale veniva comunicata la riserva di espressione del parere di competenza;

Nell’ambito di detta CdS il RUP poneva all’attenzione della ditta i seguenti aspetti ambientali ritenuti più significativi e critici, quali:

1. **vibrazioni da volate di mine**, ritenendo nel frattempo di dover far assumere valore prescrittivo, per l’intera durata della concessione, all’Ordinanza di Polizia Mineraria del 21/04/2008 già emessa ai fini della mitigazione dell’impatto ambientale riferito a questo fattore;
2. **rumore**;
3. **qualità dell’aria a causa delle emissioni diffuse di polveri**.

Il 09/05/2011 prot. n. 7538 l'Ilva spa chiedeva alla Provincia di Taranto - Ente Parco delle Gravine l'archiviazione del procedimento amministrativo aperto in data 20/12/2010 presso la stessa Provincia di Taranto, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione del progetto da parte dell'Ente Parco, in seguito alle sopraggiunte perimetrazioni del Parco che escluderebbero l'area oggetto dell'intervento;

In data 24/05/2011 veniva acquisita al prot. n. 8607 la nota della soprintendenza ai BAAPPSAE della Puglia con la quale si comunicava l'impossibilità ad esprimere il parere in quanto il progetto era stato trasmesso su supporto informatico illeggibile da parte della stessa;

Il Comune di Statte con nota n. 8922 del 30/05/2011 trasmetteva alla Soprintendenza BAPPSAE la documentazione in formato cartaceo, così come prodotta dal proponente;

Con nota acquisita in data 28/06/2011 prot. n. 10781 da parte della Provincia di Taranto - Ente Parco delle Gravine veniva richiesta alla Società proponente documentazione integrativa al fine dell'archiviazione dell'istanza sopra riportata.

In data 01/07/2011 prot. 11072 l'ASL TA/1, oltre a richiedere integrazioni e chiarimenti sul progetto presentato, sottolineava le maggiori criticità per la tutela della salute della popolazione residente **a causa del progressivo avanzamento del fronte di coltivazione verso le immediate vicinanze del centro abitato del Comune di Statte.**

Con nota del 31/05/2012 prot. 7933 la Soprintendenza per i Beni Archeologici richiedeva alla Ditta proponente ulteriori indagini integrative per i motivi ivi contenuti.

In data 12/07/2012 prot. 10580 la Soprintendenza per i Beni Archeologici, a prosecuzione della precedente richiamata nota, forniva ulteriori dettagli circa le integrazioni ed indagini richieste alla Ditta proponente.

Il Comune di Statte con nota prot. 478 del 09/01/2013 convocava la **seconda seduta** della CdS per la data del 05/02/2013.

Nella data della II seduta pervenivano e venivano formalmente acquisite le seguenti note:

- parere negativo Arpa Puglia del 05/02/2013 prot. 2304;
- parere con prescrizioni Autorità di Bacino del 04/02/2013 prot. 2227;
- nota della Provincia di Taranto Ente Parco del 13/10/2011 prot. n. 16447;
- nota della Provincia di Taranto del 02/05/2011 prot. n. 7057;
- nota della ASL TA1 del 01/07/2011 prot. n. 11072;
- parere con prescrizioni della locale commissione per il paesaggio del 03/05/2011;
- Osservazioni al PUG da parte dell'ufficio Ecologia del 24/05/2011 prot. 8542;
- Le controdeduzioni alle osservazioni di cui al precedente punto del 07/03/2012 prot. 3773 hanno accolto quello che poi è stato riportato, nelle norme di attuazione del PUG approvato, all'art. 31.02 "contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" che testualmente recita: "in tali contesti gli interventi previsti sono, di norma, quelli del recupero edilizio. Sono esclusi interventi di nuova costruzione ad eccezione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione nei casi specifici previsti dal PUG/P. Sono inoltre esclusi gli interventi di trasformazione urbanistica, l'ampliamento di cave e discariche esistenti e la localizzazione di nuove cave e discariche". Pertanto, lo strumento urbanistico in vigore individua tali aree come contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico nei quali non sono consentite attività produttive di alcun genere al di fuori di quelle rurali, quindi l'intervento in esame non è compatibile dal punto di vista urbanistico con gli strumenti di programmazione territoriale di livello comunale (PUG).

Il Comune di Statte, con nota prot. 3329 del 21/02/2013, chiedeva alla Regione Puglia Servizio Attività Estrattive di effettuare verifiche in sito per accertare lo stato delle attività in esercizio nei luoghi oggetto della presente procedura.

Con successiva nota prot. n. 10026 del 26/06/2013 si sollecitava la Regione Puglia al riscontro della precedente nota.

Con nota acquisita al prot. n. 10691 del 10/07/2013 la Regione Puglia servizio Attività Estrattive forniva i chiarimenti richiesti con le sopra citate n. 3329/2013 e 10026/2013.

Il Comune di Statte con nota 10964 del 15/07/2013 richiedeva chiarimenti e supporto al Ministero dell'Ambiente, direzione per le valutazioni ambientali e alla Regione Puglia Servizio Ecologia nel merito delle competenze del procedimento in questione.

Il Comune di Statte con nota 11017 del 16/07/2013 sollecitava la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'espressione del parere di competenza.

Il Comune di Statte con nota 11018 del 16/07/2013 comunicava al proponente la sospensione del procedimento in quanto, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, in atti non risultava ancora rincontrata, ad opera della ditta, la richiesta di documentazione e di informazioni avanzata dalla ASL con la citata nota n. 1674 del 28/06/2011 (acquisita al prot. dell'Ente il 01/07/2011 al n. 11072).

La Regione Puglia con nota prot. n. 3207 del 23/07/2013 riscontrava la richiesta di supporto del Comune di Statte specificando che il procedimento in esame era del tutto estraneo alle competenze regionali.

Il Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 17383 del 24/07/2013 riscontrava la richiesta di supporto del Comune di Statte indicando che il procedimento in esame era del tutto estraneo all'ambito di applicazione della procedura di riesame dell'AIA.

La Regione Puglia Ufficio Controllo e Gestione del PRAE con nota n. 12099 del 07/08/2013 richiedeva alla società proponente di produrre un nuovo piano di coltivazione distinguendo le fasi di completamento della coltivazione del giacimento da quelle oggetto di coltivazione in ampliamento, tenendo altresì conto di quanto già prescritto dagli Enti o Autorità intervenuti nel procedimento ed in particolare di quanto stabilito dall'Autorità di Bacino con nota del 04/02/2013.

La ditta proponente con nota prot. 293 del 20/08/2013 acquista da questo Ente al prot. n. 12458 di pari data, richiedeva la riattivazione del procedimento di VIA avendo provveduto a trasmettere gli elaborati inerenti i chiarimenti richiesti fino a tale data. Tale circostanza ha prodotto la modifica della richiesta iniziale in un procedimento di VIA per l'ampliamento delle attività di cava in regime di proroga, rispetto alla iniziale richiesta di espressione del parere di compatibilità ambientale per la richiesta di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 37/85.

Con nota n. 3846 del 04/03/2014 la Regione Puglia Ufficio Minerario comunicava la sospensione dei lavori di coltivazione relativamente alle particelle 69p e 79p del foglio 116 in quanto esercite in violazione dell'autorizzazione 8/MIN, ovvero in difformità al Piano di coltivazione approvato;

Con nota n. 7627 del 12/05/2014 la Regione Puglia Ufficio Minerario rilevava difformità nell'utilizzo di alcune aree già cavate da parte della ditta in difformità al piano di recupero con riferimento all'utilizzo di parte di dette aree quali deposito di fanghi di acciaieria, configuranti una gestione rifiuti non autorizzata.

Con nota prot. n. 7948 del 19/05/2014 la Soprintendenza per i Beni archeologici della Regione Puglia comunicava che non si ravvisavano motivi ostativi alla realizzazione delle opere a condizione che fossero preservate delle fasce di rispetto di almeno 50 m dal condotto sotterraneo dell'acquedotto del Triglio.

Con nota prot. n. 12925 del 29/08/2014 il Comune di Statte trasmetteva a tutti i partecipanti alla procedura la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente, quale riscontro alle varie richieste avanzate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Il Comune di Statte con nota prot. 14070 del 17/09/2014 convocava la terza seduta della CdS per la data del 20/10/2014.

Nella data della conferenza pervenivano e venivano formalmente acquisite le seguenti note:

- **nota Arpa Puglia del 17/10/2014 prot. 16191 con la quale l'Agenzia si riservava di rilasciare il parere conclusivo;**
- nota della Regione Puglia Servizio Agricoltura del 20/10/2014 prot. n. 16215;

venivano altresì acquisite, successivamente alla terza seduta della CdS, all'Ufficio :

- nota della Provincia di Taranto Ufficio VINCA del 20/10/2014 prot. n. 16292;
- nota AdB del 21/10/2014 prot. n. 16336;
- nota della ASL TA1 del 27/10/2014 prot. n. 16739 di **espressione del parere negativo;**
- nota del 12/11/2014 prot. 17884 di Arpa Puglia di **espressione del parere negativo;**

Il Comune di Statte con nota n. 19809 del 12/12/2014 convocava la quarta seduta della conferenza dei servizi per il giorno 15/01/2015, successivamente differita al 29/01/2015 con nota PEC del 14/01/2015.

La ditta proponente con nota prot. 11914 del 30/12/2014, acquisita da questo Ente al prot. n. 09 del 02/01/2015, trasmetteva in formato digitale gli elaborati e la documentazione completa e definitiva in esito alle richieste di integrazioni venute a determinarsi nel corso del procedimento .

Nella data della conferenza del 29/01/2015 pervenivano e venivano formalmente acquisite le seguenti note:

- nota della Soprintendenza per i BAAPPSAE n. 20128 del 17/12/2014;
- nota della Provincia di Taranto del 29/01/2015 prot. n. 1463;
- nota della Soprintendenza per i BAAPPSAE n. 604 del 15/01/2015 con cui la soprintendenza informava la conferenza di non potersi esprimere;
- nota del 20/01/2015 prot. 850 di Arpa Puglia di conferma **dell'espressione del parere negativo già reso al tempo in quanto non risultava pervenuta ulteriore documentazione da parte del proponente;**
- nota del 29/01/2015 prot. 1457 di Arpa Puglia di conferma dell'**espressione del parere negativo, rappresentando che la documentazione integrativa prodotta dal proponente non superava le osservazioni tecniche contenute nel precedente parere del 12/11/2014, prot. 17884;**

La ditta con nota n. 17269 del 29/10/2015 diffidava il Comune di Statte al rilascio del provvedimento.

Il Comune di Statte con nota n. 17298 del 29/10/2015 comunicava la volontà di adottare la determinazione finale entro il 16/11/2015.

Il Comune di Statte con nota n. 19830 del 04/12/2015 comunicava alla Regione Puglia, al Ministero dell'Ambiente, alla Provincia di Taranto ed all'Arpa Puglia nonché all'Ilva spa, gli esiti ed i risultati del piano di caratterizzazione di area vasta condotto dal Comune nell'anno 2014, da cui si evince un diffuso quadro di contaminazione ambientale della matrice suolo anche e soprattutto nelle aree oggetto dell'intervento in esame, ragione per la quale non si era ancora adottato il provvedimento finale, come preannunciato con la citata nota 17298/2015.

In data 09/02/2016 la ditta proponeva ricorso al Tar al n.rg. 282/2016 avverso il silenzio del Comune di Statte al fine di ottenere una favorevole conclusione del procedimento VIA in questione o comunque la sua conclusione attraverso l'adozione di un provvedimento espresso.

Il Comune si costituiva sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

La società Ilva con nota acquisita al prot.n. 13940 del 25/08/2016 avanzava richiesta di accesso agli atti relativamente al piano di caratterizzazione di area vasta sotteso alla nota 19830/2015.

Il Comune in data 26/09/2016 concedeva l'estrazione in copia della documentazione richiesta dall'ILVA.

Il Comune di Statte con nota n. 16824 del 13/10/2016 nel comunicare nuovamente gli esiti della caratterizzazione richiedeva alla ditta un nuovo SIA aggiornato all'attualità per poter concludere il procedimento per i motivi ivi contenuti.

La società Ilva con nota n. 20628 del 13/12/2016 riscontrava la nota del Comune non fornendo quanto richiesto e rimandando al giudizio pendente presso il TAR Lecce al NRG 282/2016.

Il TAR Lecce – Sezione III, giusta sentenza n. 263 del 2017 ordinava al Comune di Statte di concludere il procedimento di VIA attraverso l'adozione di un provvedimento espresso.

Al fine, dunque, di adottare un provvedimento espresso conclusivo del procedimento di VIA avviato dalla società ILVA in ordine alle richieste di proroga dell'autorizzazione della cava Mater Gratiae occorre procedere sulla scorta, da un lato della descrizione dell'intervento (paragrafo sub B) per come operato dallo stesso proponente, da un altro lato dell'inquadramento dell'area (paragrafo sub C).

In data 14/02/2017 il legale del Civico Ente comunicava l'esito del ricorso n. 282/2016

L'Ilva spa in AS notificava in data 27/03/2017 prot. 4933 ricorso al TAR di Lecce (identificato nel giudizio R:G. 385/2017) per la declaratoria di nullità e l'annullamento della determinazione n° 247/2017 nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa della ricorrente volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento di VIA favorevole.

In data 28/03/2017, la Regione Puglia – Servizio Bonifica e Pianificazione teneva la Conferenza dei Servizi decisoria per la valutazione degli elaborati relativi all'analisi di rischio sito-specifica trasmessi dal Comune di Statte, giusta nota Prot. n. 2850/2017 – di cui al Piano di Caratterizzazione avviato nell'anno 2014 ed eseguito sulle aree esterne al perimetro S.I.N. ove ricade, anche, la cava *Mater Gratiae* oggetto del discettato procedimento di VIA, ove *“l'ampia discussione ha prodotto gli esiti di seguito riassunti: la conferenza dei servizi approva l'analisi di rischio proposta dal Comune di Statte con nota n. 2850 del 20.02.2017”*;

Nel giudizio promosso da Ilva avverso la determinazione n. 247/2017 (TAR Lecce rg. 385/2017) si costituiva l'ARPA Puglia spiegando articolata e compiuta difesa in favore dei pareri emessi dalla stessa Agenzia prot. n° 7687 del 05/02/2013, 61907 del 11/11/2014 e 4848 del 29/01/2015, nonché confermando, in particolare, i dati sulla contaminazione della falda;

L'Ilva spa in AS notificava in data 11/04/2017 prot. 5828, nell'ambito del giudizio pendente iscritto al n° R.G. 385/2017, motivi aggiunti per la declaratoria di nullità e l'annullamento della determinazione n° 333/2017 nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa della ricorrente volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento di VIA favorevole;

Con comunicazione n° 231/2017 del 13/04/2017 acquisita la protocollo dell'Ente in data 14/04/2017 al n° 6007 l'Ilva Spa formulava istanza di accesso agli atti con riferimento alle citate determinate n. 247 e n. 333/2017 riferendosi l'accesso all'intero fascicolo istruttorio degli atti tenuti dal Comune di Statte in relazione al procedimento di Via nonché a tutti gli atti relativi al procedimento di Modellazione del rischio di Area vasta del territorio comunale di Statte connessi, collegati e presupposti alla conferenza dei servizi decisoria del 28/03/2017;

In data 18/4/2017, giusta nota prot. Dir. 236/17 del 18/04/2017, Ilva comunicava al Comune di Statte che la propria partecipazione al procedimento di riesame della VIA negativa veniva affidata ai motivi di cui al ricorso principale ed ai successivi motivi aggiunti del giudizio pendente innanzi al Tar Lecce al n.Rg. 385/2017;

In data 19/04/2017 giusta convocazione via PEC del 14/04/2017 l'Ilva Spa effettuava l'accesso agli atti del fascicolo estraendo in copia tutta la documentazione ritenuta utile per i propri fini;

In data 19/04/2017, giusta convocazione nota prot. Provincia di Taranto n. 10987 del 31/03/2017 si è tenuto il tavolo tecnico inerente il procedimento ex art. 244 c. 2 del D.Lg. 152/2006 finalizzato ad individuare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda nell'area Mater Gratiae accertato da Arpa Puglia nel Luglio 2016, procedimento noto ad Ilva Spa in quanto soggetto proprietario dei terreni e gestore dei pozzi in area Mater Gratiae.

Agli atti del suddetto procedimento è stato acclarato come almeno per il parametro nichel in data 28/07/2016 sullo stesso campione di acqua prelevato dal pozzo P 4 sia **Arpa che Ilva** (rif. nota prot. ARPA prot. 14000 del 08/03/2017) hanno rilevato il superamento della CSC e che la sorgente della contaminazione resta in ogni caso individuata geograficamente nell'area Mater Gratiae.

La stessa società ILVA ha indicato come possibile causa dei suddetti superamenti l'attività di corrosione delle camicie in acciaio inox dei pozzi in esame, causata dall'aggressività chimica delle acque di falda, dovuta alla elevata concentrazione di cloruri (circostanza sulla quale lo scrivente Ufficio non manifesta acquiescenza alcuna riservandosi di approfondire il tema in collaborazione con Arpa Puglia e Asl Ta1), tanto da segnalare come nei pozzi ove è stata effettuata la sostituzione delle camicie in acciaio con camicie in PVC, non si riscontrano, seppur con analisi di parte, detti superamenti.


## **B. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO OPERATA DAL PROPONENTE (estratto dalla Sintesi Non Tecnica del SIA - elaborato R6).**

Si riporta un estratto della relazione R1/AMP (rev 1 del gennaio 2014) prodotta da Ilva nell'ambito del procedimento.

L'istanza che si perfeziona oggi, pertanto, definisce un nuovo quadro di intervento che parzialmente si discosta dalla precedente Tabella riassuntiva riportata nella Relazione R1 presentata nel 2010.

Nella Tabella riassuntiva seguente si riportano i nuovi dati rivisti e corretti in base a quanto richiesto dall'Uff. Minerario Regionale e cioè:

- Distinzione della fase di prosecuzione del vecchio Piano di Coltivazione di cui al Decreto 8/MIN, riportando le quote finali di sbancamento a +23m s.l.m.m., al fine di garantire un idoneo "franco di sicurezza" tra il fondo cava e la piezometrica della falda sotterranea (in ottemperanza al Regolamento n.115 /2010);
- Nuovo Piano di coltivazione delle aree residue distinguendole in n.2 lotti (Lotto 1 e Lotto 2) entrambi come superficie finale di sbancamento a +23 m s.l.m.m..



Aree di proprietà riportate nel Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min		3.189.100,00	
Aree interessate dal Piano di Coltivazione del Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min non ancora esaurite e per le quali si chiede la proroga.		247.733,00	8.936.374,00
Aree del Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min stralciate dall'attività estrattiva.		1.398.590,00	
Area facenti parte del nuovo Piano di Coltivazione sulle aree di proprietà già inserite nel Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min.	Lotto 1	366.157,00	11.728.731,00
	Lotto 2	314.992,00	16.336.255,00
Aree stralciate per distanze di legge, aree di rispetto vincoli, strade di accesso, ecc....		861.628,00	
<b>Totali</b>		<b>3.189.100,00</b>	<b>37.001.360,00</b>

Con ORDINANZA n. 1/2013 Prot. AOO160/25.11.2013/N°18084 "DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI CAVA" la Regione Puglia ha definito nuove modalità di presentazione dei progetti, pertanto il progetto di ampliamento viene ridefinito secondo la documentazione seguente:

- **R1\_Piano di Coltivazione rev Novembre 2013**
- **Tav. 1 - Planimetria quotata dello stato di fatto;**
- **Tav. 2a\_Planimetria quotata e sezioni LOTTO 1;**
- **Tav. 2b\_Planimetria quotata e sezioni LOTTO 2;**
- **Tav. 2c\_Planimetria quotata e sezioni LOTTO 8min;**
- **Tav. 3\_Inquadramento Catastale;**
- **Tav. 4\_ Planimetria quotata di progetto e sistemazione delle aree interessate dall'attività estrattiva;**
- **Tav. 5\_ Distanze.**

Detraendo alla superficie originaria autorizzata nel 1990 (mq **3.189.100**) le suddette aree stralciate, le fasce di rispetto, le aree sulle quali si deve eseguire il ripristino ambientale, si ottiene la seguente situazione areale e volumetrica residua:

autorizzazione		Estensione	Volumi residui
		mq	mc
Aree di proprietà riportate nel Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min		3.189.100,00	
Aree interessate dal Piano di Coltivazione del Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min non ancora esaurite e per le quali si chiede la proroga.		247.733,00	8.936.374,00
Aree del Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min stralciate dall'attività estrattiva.		1.398.590,00	
Area facenti parte del nuovo Piano di Coltivazione sulle aree di proprietà già inserite nel Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min.	Lotto 1	366.157,00	11.728.731,00
	Lotto 2	314.992,00	16.336.255,00
Aree stralciate per distanze di legge, aree di rispetto vincoli, strade di accesso, ecc....		861.628,00	
<b>Totali</b>		<b>3.189.100,00</b>	<b>37.001.360,00</b>

La superficie effettiva che sarà interessata dal progetto di ampliamento è pari a mq **681.149** circa che determina una volumetria estraibile residua pari a circa **37.000.000** mc.

Aree in proroga		<b>247.733,00</b>
Aree stralciate		<b>1.398.590,00</b>
Aree nuovo PdC		<b>681.149,00</b>
Aree stralciate per distanze di legge, aree di rispetto vincoli, strade di accesso, ecc....		<b>861.628,00</b>
		<b>3.189.100,00</b>

Le operazioni di coltivazione in ampliamento, una volta esauriti i volumi del Lotto 8/MIN, interesseranno una superficie di mq **681.149** al netto delle fasce di rispetto, delle aree estrattive già iniziate e parzialmente estratte, di quelle relative a strade ed accessi e/o a pertinenze al servizio dell'attività estrattiva, nonché di quelle da recuperare o in fase di recupero.

In considerazione della ragguardevole estensione dell'area, IL Piano di Coltivazione in Ampliamento è stato suddiviso in n° 2 lotti, questo al fine di assicurare un progressivo recupero ambientale della cava in tempi più brevi.

Si riporta uno specchio riepilogativo delle fasi di coltivazione suddivise per lotti:

### Lotto 1 in ampliamento

Questo lotto così come evidenzia la **TAV.2a** , è stato individuato in collegamento diretto con l'attuale area estrattiva nella parte est dell'area. Le caratteristiche sono:

Aree facenti parte del nuovo Piano di Coltivazione in ampliamento (all'interno dell'area di proprietà già inserita nel Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min.)	Lotto 1	366.157,00	11.728.731,00
--	---------	------------	---------------

<b>Volumetria del lotto</b>	<b>Durata stimata del lotto 1</b>
<b>m<sup>3</sup></b>	<b>anni</b>
<b>11.728.731</b>	<b>7,819</b>

### Lotto 2 in ampliamento

Il secondo lotto (**TAV.2b**) è stato individuato a Nord dell'area estrattiva e confina a sud con il lotto ex8/MIN in proroga e ad est con il lotto 1.

Aree facenti parte del nuovo Piano di Coltivazione in ampliamento (all'interno dell'area di proprietà già inserita nel Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min.)	Lotto 2	314.992,00	16.336.255,00
--	---------	------------	---------------

Esso ha un'area di circa mq 314.992 e dall'analisi dello stato dei luoghi si evince che la sua superficie è caratterizzata da un dislivello che si concretizza in quote altimetriche di 65 m s.l.m. a sud del lotto e quote di circa 76 m s.l.m. per la fascia settentrionale.

Gli scavi che saranno mantenuti alla distanza di rispetto dal confine posto ad Ovest di 50 m procederanno secondo una direzione prevalente Est-Ovest per tre distinte fasi.

Il piano finale dell'intero lotto è previsto ad una quota di +23 m s.l.m.

<b>Volumetria del lotto</b>	<b>Durata del lotto 2</b>
<b>m<sup>3</sup></b>	<b>anni</b>
<b>16.336.255</b>	<b>10,89</b>

La durata presunta è pari a circa **10,89 anni** in base alle necessita' annue di calcare pari a 1.500.000 m<sup>3</sup>.

## Lotto ex 8/MIN in proroga

L'area in proroga ex 8/MIN

Aree interessate dal Piano di Coltivazione del Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min non ancora esaurite e per le quali si chiede la proroga.	247.733,00	8.936.374,00
---	------------	--------------

Lo stato di avanzamento della coltivazione avviene, sull'intero lotto, secondo la direzione E-W.

La durata si prevede di circa **5,95 anni** in base alle necessita' annue di calcare pari a 1.500.000 m<sup>3</sup>.

Volumetria per lotto m <sup>3</sup>	Durata dell'area residua Lotto 8/MIN anni
8.936.374	5,95

## C. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA

### C.1 Premessa

Per definire compiutamente il quadro logico, tecnico e giuridico nel quale si colloca la presente procedura di valutazione di impatto ambientale, occorre muovere dalla constatazione che essa costituisce uno degli strumenti necessari per realizzare l'obiettivo più generale della protezione dell'ambiente e della qualità della vita.

A livello comunitario è stato stabilito che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio i guasti ambientali, tenendo conto, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, delle eventuali ripercussioni sull'ambiente, attraverso l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni.

Coerentemente con tale obiettivo la VIA, per sua natura, non può e non deve essere limitata alla mera compatibilità o meno del progetto, di volta in volta oggetto di esame, con l'ambiente sul quale esso viene specificamente ad incidere. Una siffatta restrittiva configurazione dell'istituto appare del tutto inadeguata alla responsabilità che la CEE ha inteso addossare agli Stati membri in materia di qualità della vita.

La circostanza, tuttavia, che la valutazione avvenga, nell'attuale quadro normativo, sui singoli progetti non può certamente alterarne il contenuto, che rimane quello di stabilire **la sostenibilità di quel determinato progetto dall'ambiente.**

Tale apprezzamento, che presuppone anche la stima della capacità di **carico ambientale**, non può trascurare, da un lato, **gli impatti cumulativi e sinergici di più progetti**, dall'altro, la ricerca di altre soluzioni, non solo come individuazione di misure mitigative nell'ambito di quel determinato progetto, ma anche come alternativa a quest'ultimo.

Nell'ambito di valutazione, proprio della VIA, rientra il giudizio circa la non accettabilità dello specifico progetto, sotto il profilo ambientale, **ove siano ipotizzabili scelte diverse (non prospettate dal proponente).**

Una volta affermato un siffatto principio, va da sé che la valutazione di impatto ambientale debba avere ad oggetto non solo i contenuti tecnici, ma, altresì, **quelli economici del progetto esaminato**, essendo di tutta evidenza che, a parità, ad esempio di ripercussioni ambientali, il parere potrà riguardare il progetto meno costoso, ovvero, a parità di costi, quello avente minore impatto ambientale, attraverso comunque, una analisi dei costi e dei benefici sociali in rapporto ai costi ambientali **(non prospettate dal proponente).**

A tale scopo vanno richiamati, ad esempio:

- l'articolo 4, comma 3 del TUA (illustrazione da parte del committente dei risultati dell'analisi economica dei costi e benefici nonché del tasso di redditività interna dell'investimento);
- l'articolo 4, comma 4, del TUA che in ottemperanza, del resto, ad una precisa indicazione contenuta nell'articolo 2 dell'allegato III alla direttiva Cee, impone la prospettazione delle principali alternative

prese in esame dal committente con l'indicazione delle principali ragioni delle scelte sotto il profilo dell'impatto ambientale (questione quest'ultima elusa dal proponente)

## C.2. II CONTESTO TERRITORIALE

Come si evince dalle seguenti tabelle (fonte SIA – Progetto ILVA), le dimensioni areali dell'intervento sono notevoli. Quale riferimento si segnala che la superficie risulta superiore a quella dell'intero centro abitato del Comune di Statte. **Trattasi di circa 320 ettari.** Si segnala altresì come per le attività di recupero ambientale delle aree di cava possono essere impiegati in operazioni R10 quindici tipologie di rifiuti per un volume massimo complessivo pari a 30,2 milioni di metri cubi che per rendere l'idea delle dimensioni in gioco risulterebbe utile a contenere oltre 250 arene tipo il Colosseo di Roma.

autorizzazione		Estensione	Volumi residui
		mq	mc
Aree di proprietà riportate nel Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min		3.189.100,00	
Aree interessate dal Piano di Coltivazione del Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min non ancora esaurite e per le quali si chiede la proroga.		247.733,00	8.936.374,00
Aree del Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min stralciate dall'attività estrattiva.		1.398.590,00	
Area facenti parte del nuovo Piano di Coltivazione sulle aree di proprietà già inserite nel Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min.	Lotto 1	366.157,00	11.728.731,00
	Lotto 2	314.992,00	16.336.255,00
Aree stralciate per distanze di legge, aree di rispetto vincoli, strade di accesso, ecc....		861.628,00	
<b>Totali</b>		<b>3.189.100,00</b>	<b>37.001.360,00</b>

La superficie effettiva che sarà interessata dal progetto di ampliamento è pari a mq **681.149** circa che determina una volumetria estraibile residua pari a circa **37.000.000 mc**.

Aree in proroga		<b>247.733,00</b>
Aree stralciate		<b>1.398.590,00</b>
Aree nuovo PdC		<b>681.149,00</b>
Aree stralciate per distanze di legge, aree di rispetto vincoli, strade di accesso, ecc....		<b>861.628,00</b>
		<b>3.189.100,00</b>

Tabella 1 (aree espresse in mq – 3.189.100 mq= 3,189 ettari)

La distanza delle aree di cava oggetto del presente procedimento dal centro abitato, ovvero dal perimetro dei territori costruiti, risulta di appena 110 m dal limite del centro edificato e di circa 180 m dalla prima abitazione di tipo residenziale permanente della Zona Feliciolla – traverse di Via Taranto (via Pignatelli - Via Liverati) e di appena 60 metri dalla già infrastrutturata zona PIP. Sul punto Ilva non ha avanzato alcuna osservazione né ha indicato alcuna misura di mitigazione, circostanza che a parere dell'Autorità Competente impone, anche in riferimento alla criticità segnalata da ASL TA/1, l'adozione di adeguate misure di mitigazione e compensazione di cui si dirà nel seguito del presente dispositivo.




Figura 1

Lo stabilimento siderurgico, occupa una superficie di 15 km<sup>2</sup> (ovvero 1.500 ettari), all'interno del Comune di Taranto e del Comune di Statte. Le diverse aree sono identificate nell'immagine di figura 2.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Il progetto di prosecuzione in proroga e di ampliamento delle attività di cava e di lavorazione degli inerti in esame (consistenti nella coltivazione di oltre 68 ha di terreno), è inserito in un'area oggetto già gravata dalla presenza di svariate attività in esercizio quali:

1. una discarica di rifiuti speciali pericolosi ILVA;
2. Tre discariche di rifiuti speciali non pericolosi (ILVA spa, Italcave spa e CISA spa per oltre 10 milioni di mc);
3. un deposito di rinfuse petcoke (Italcave spa);
4. lo stabilimento siderurgico ILVA spa in A.S.;
5. la cava di estrazione inerti della CMA srl;
6. la cava di estrazione inerti della Nuova Edilcomer srl;
7. la Raffineria Eni;
8. il Cementificio Cementir.

Sussistono altresì i seguenti siti non più in esercizio, fonti di potenziale contaminazione:

1. Discarica "ex Cava Cementir": La discarica occupa una superficie complessiva di circa 75.000 mq con una capacità ricettiva totale di 1.360.000 mc
2. Discarica "ex Cava Due Mari" : La discarica occupa una superficie complessiva di circa 125.000 mq per una capacità ricettiva totale di circa 4.000.000 mc
3. Discarica Zona Pip del Comune di Statte che occupa una superficie di circa 90.000 mq 1.500.000 mc ;
4. Discarica "Mater Gratiae N-W": La discarica occupa una superficie complessiva di circa 170.000 mq per una capacità ricettiva totale di circa 1.500.000 mc.
5. Discarica in cumuli artificiali bordo gravina (cosiddette 8 vasche);
6. Aree confine Nord (oggetto di misure di prevenzione da parte della stessa ILVA in quanto contaminate);

Inoltre il territorio è stato perimetrato come "area ad elevato rischio ambientale", giusta previsione legislativa di cui alla Legge n. 349 dell'8 Luglio 1986.

A seguito di un iter, iniziato con un'istanza presentata dalla Regione Puglia nel 1988, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Novembre 1990 il territorio di parte della provincia di Taranto (comprendente i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra, Montemesola) è stato dichiarato "area ad elevato rischio di crisi ambientale"; dichiarazione reiterata poi con la Deliberazione del 11 Giugno 1997.

#### **D. Considerazioni dell'Autorità Competente (riesame istruttorio).**

**Come derivante dalla citata determina n. 333/2017 l'Autorità Competente ha inteso riaprire i termini per il riesame istruttorio della procedura di VIA in argomento** in quanto l'Amministrazione comunale procedente, pur non condividendo i rilievi censori articolati nel predetto gravame dall'ILVA SpA, ed anzi ritenendoli infondati, in un'ottica di buon andamento dell'attività amministrativa e di effettivo contenimento di tutti gli interessi rilevanti nel caso di specie, ha inteso, comunque, procedere alla rivalutazione del provvedimento di VIA negativa – e, dunque, alla integrale rivalutazione dell'intero assetto di interessi coinvolti nella presente fattispecie -, anche alla luce del fatto sopravvenuto ed inerente l'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica proposta dal Comune di Statte di cui alla conferenza di servizi del 28.03.2017, garantendo all'operatore economico istante la più ampia interlocuzione con la stessa Amministrazione procedente.

**Come già detto, la Società Ilva, giusta nota prot. Dir. 236/17 del 18/04/2017, ha inteso partecipare all'istruttoria di riesame rinviando alle ragioni dedotte nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia – Lecce R.G. 385/2017. Di conseguenza, il presente provvedimento conclusivo dell'avviato procedimento di riesame tiene conto di tutte le osservazioni, contributi, pareri prodotti anche nell'ambito del citato giudizio.**

#### **D1 – PARERE TECNICO DI ARPA PUGLIA**

L'Autorità Ambientale ARPA Puglia intervenuta nel presente procedimento ha, in esito all'attività istruttoria, formulato il proprio parere definitivo con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n° 17884 del 12/11/2014. In particolare in occasione della Cds del 29/01/2015 si è data lettura della nota Arpa prot. 4848 del 29/01/2015 con cui reiterava il parere già espresso con nota del 11/11/2014 prot. n° 61907 (acquisita al protocollo dell'Ente 17884/2014) accludendo detti atti in allegato I del citato verbale. Si segnala altresì che detta documentazione è stata ulteriormente acquisita da ILVA spa in occasione dell'accesso agli atti richiesto in data 14/04/2017 ed effettuato in data 19/04/2017.

- Si riportano di seguito le conclusioni cui è giunta ARPA Puglia con i suddetti pareri:

### CONCLUSIONI

Considerato quanto sopra si ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti legati alla coltivazione della cava in relazione ai seguenti punti:

- Mancano sezioni adeguate, in scala e numero, per la rappresentazione dello stato di fatto e dell'avanzamento dei lavori;
- Mancano analisi degli impatti sulle componenti suolo e morfologia, acque superficiali e sotterranee e relative misure di mitigazione/compensazione;
- Manca l'evidenza del rispetto delle prescrizioni delle NTA del PRAE con riguardo agli artt. 18 e 19 (si fa riferimento ad un Piano di Emergenza in cava che non è stato fornito).

In merito al piano di recupero ambientale, considerato:

- che ARPA, nell'ambito delle ispezioni AIA, ha caratterizzato chimicamente il materiale "scoria deferrizzata" con gli esiti che qui si riportano a completamento del quadro progettuale. Un campione di scoria deferrizzata (CER 100202) prelevato da un argine della discarica per rifiuti speciali non pericolosi localizzata nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, di cui al verbale di campionamento n.184/A/ST/13 e al rapporto di prova n.3869/13 rev.2, ha dato un risultato per il test dell'eluato positivo al recupero (R5), anche se il parametro Nichel è risultato "non non-conforme" ai sensi del manuale ISPRA 52/2009 (valore rilevato di  $11,4 \pm 3,3$ ; limite  $10 \mu\text{g/l}$ ). È stato inoltre prelevato ed analizzato un campione di scoria deferrizzata in uscita dall'impianto IRF, come da verbale di campionamento n. 138/A/ST/2013 e RdP n. 2953-13 rev.2. Il test di cessione ha evidenziato il superamento dei limiti previsti per i "cloruri" per attività di recupero R10 ( $351 \text{ mg/l}$  contro un limite di  $100 \text{ mg/l}$  previsto dal PCM dell'AIA paragrafo 5.2.4.8 ). Tali risultati evidenziano pertanto l'inidoneità del materiale analizzato all'attività di recupero R10;
  - che ILVA ha fornito solo 3 certificati analitici riferiti alla sola scoria deferrizzata, privi di verbale di campionamento;
  - che la parte relativa al recupero ambientale finale dell'area sottoposta ad attività estrattiva non sia stata adeguatamente approfondita nel SIA;
- 
- che le osservazioni precedentemente esposte da ARPA, nei punti su indicati, non hanno trovato esaurienti risposte nelle controdeduzioni ILVA;
  - che sono stati rilevati da ARPA superamenti nei pozzi spia di monitoraggio delle discariche, che modificherebbero il quadro ambientale dell'intera area Mater Gratiae, comprensiva anche del sito di progetto;
  - che mancano, inoltre, le informazioni relative ai seguenti punti:
    1. i quantitativi di rifiuti da utilizzare per singolo codice CER;
    2. i verbali di campionamento e certificati analitici, comprensivi di test dell'eluato, per ogni tipologia di rifiuto che si intende recuperare;
    3. i piani di campionamento, ai sensi della norma UNI 10802 rev. 2013, per ogni tipo di rifiuto da recuperare;
    4. la procedura di accettazione e controllo dei rifiuti destinati al recupero ambientale;
    5. una relazione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici esplicativi, che descriva le modalità con cui è stato effettuato il ripristino ambientale con rifiuti della cava dall'inizio di tale attività, facendo riferimento soprattutto alla rendicontazione dei quantitativi di rifiuti impiegati suddivisi per tipologia e lotto di destinazione, cronologia degli interventi, caratteristiche chimiche dei rifiuti, autorizzazioni.

La scrivente Agenzia non può esprimere parere favorevole.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE  
(Dott. *Vittorio Martucci*)

IL DIRETTORE DEL D.A.P.  
(Dott.ssa *Maria Spataro*)

In merito alle conclusioni avanzate da ARPA Puglia, l'Ufficio, esaminati anche i motivi di ricorso avanzati da Ilva spa nell'ambito del giudizio in sede di Tar R.G. n° 385/2017 – da valere, per volontà della stessa ILVA, quale apporto procedimentale al procedimento di riesame - ritiene di recepire le conclusioni dell'Agenzia Regionale quali prescrizioni/obbligazioni cui tenere debitamente conto nel presente dispositivo finale di VIA. Si pone in evidenza come il parere dell'Arpa risulta emesso in esito al contraddittorio avvenuto nell'ambito delle conferenze dei servizi, in merito al quale l'Agenzia Regionale ha ritenuto il permanere di alcune criticità, come anche in ultimo confermate con la propria memoria difensiva del 05/04/2017 nel citato giudizio R.G. 385/2017, nonché nel procedimento ex art. 244 D.Lgs. 152/2006 avviato dalla Provincia di Taranto nel tavolo tecnico del 19/04/2017 (procedimento come detto noto all'Ilva Spa).

## D2 – PARERE TECNICO DI ASL TA 1

L'Autorità Sanitaria ASL TA 1 intervenuta nel presente procedimento ha, in esito all'attività istruttoria, formulato il proprio parere definitivo con nota 120772 del 23/10/2014, che qui di seguito si riporta integralmente.

**OGGETTO: PROCEDURA DI VIA PER RICHIESTA PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA "MATER GRATIAE" – ILVA S.P.A. – C.D.S. DEL 20/10/2014.**

### *Riferimenti:*

- 1) Nota n. 6022 del Comune di Statte del 13/4/2011, acquisita a Protocollo n. 1108 in data 02/5/2011;
- 2) Ns. nota n. 1674 in data 28/6/2011;
- 3) Nota n. 12925 del Comune di Statte del 29/8/2014, acquisita a Protocollo n. 0104639 in data 19/9/2014;
- 4) Nota n. 14070 del Comune di Statte del 17/9/2014, acquisita a Protocollo n.0109057 in data 29/09/2014.

Le integrazioni richieste con la ns. nota in rif. 2) sono pervenute allo scrivente Servizio con nota in rif. 3).

Sono state presentate le controdeduzioni sul parere a suo tempo espresso con nota in rif. 2), che vengono estesamente esplicitate nelle allegate Relazioni sulle valutazioni di impatto vibrazionale, di impatto acustico e di ricadute di polveri emesse dalle attività di coltivazione della Cava "Mater Gratiae", corredate dai relativi elaborati grafici.

Esaminata la documentazione presentata e preso atto delle controdeduzioni e dei chiarimenti ivi riportati, lo scrivente Servizio esprime perplessità in merito al progressivo avanzamento del fronte di coltivazione della cava in oggetto verso le immediate adiacenze della Contrada "Felicciolla" del comune di Statte, da anni ormai ampiamente urbanizzata e con numerosi nuclei residenziali.

Inoltre, a seguito degli eventi connessi con il tornado transitato nell'area in oggetto il 18/11/2012, che ha provocato l'abbattimento di molti alberi presenti in zona, si ritiene sia necessario provvedere nuovamente alla messa a dimora, nell'area oggetto delle presenti note, lungo l'asse viario Taranto-Statte (S.P. 48) e ancor più nelle vicinanze dell'insediamento urbano, di alberi ad alto fusto e piante con ampio sviluppo fogliare di tal fatta che possano fungere da barriera frangivento e antispolverio, contribuendo ad aumentare la mitigazione delle emissioni e la riduzione della ricaduta di polveri.

Si ritiene infine che sia cruciale eseguire nel tempo un continuo ed accurato sistema di sorveglianza delle emissioni di qualsiasi tipo, al fine di tutelare la salute della popolazione residente.



Azienda Sanitaria Locale TA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
U.O. Massafra-Martina Franca-Ginosa  
Il Dirigente Medico  
(Dott. Carlo CALAMAI)

**In merito alle evidenze avanzate dalla ASL TA/1, il proponente ha inteso dimostrare come le osservazioni e le criticità riportate nel suddetto parere possano “sostanzarsi nell’applicazione di una prescrizione operativa”. L’Ufficio in esito a quanto sopra ritiene di assorbire le conclusioni dell’ASL TA/1 circa l’adozione di adeguate misure di mitigazione e compensazione da indicare quali prescrizioni/obbligazioni cui tenere debitamente conto nel presente dispositivo finale di VIA.**

### **D3. ISTRUTTORIA DELL’UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA E SANITÀ DEL COMUNE DI STATTE**

In aggiunta alle osservazioni che hanno condotto all’espressione di pareri di cui sopra da parte sia dell’autorità ambientale locale sia dell’autorità sanitaria locale, osservazioni che si condividono e si fanno proprie ed alle quali ci si riporta integralmente per tutte le motivazioni tecniche espresse, l’Ufficio procedente quale autorità competente al rilascio del parere di compatibilità ambientale significa quanto segue.

In tal senso, di seguito, si riporta integralmente l’istruttoria tecnica eseguita dall’Ufficio:

L’area oggetto del presente procedimento, con **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Novembre 1990**, è stata dichiarata “**area ad elevato rischio di crisi ambientale**”.

Dalle risultanze della valutazione del danno sanitario (ex L.R. 21/2012 e R.R. 24/2012) risulta confermata la criticità dell’area di Taranto, di cui agli artt. 3,4 e 5 della citata L.R. 21/2012, con le previste conseguenze normative a carico delle aziende che si trovano nell’area suddetta, oltre che nuovi possibili, insediamenti e delle connesse procedure autorizzative.

#### **D 3.1 Nel merito della VIS**

Entrando nello specifico si evidenzia che il SIA del proponente contiene uno studio modellistico carente sulla possibile ricaduta delle emissioni di polveri generate dalle attività di coltivazione, risultando così privo dei risultati relativi alle mappe di concentrazione al suolo di PTS, PM10 e PM2,5, degli indicatori statistici normati (media annuale, media percentile...). In ogni caso tanto le concentrazioni stimate al suolo quanto le deposizioni nel caso dello scenario futuro **risultano peggiorative rispetto a quello attuale**.

**Il SIA non contiene alcune delle suddette valutazioni così come non contiene la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). Tanto in evidenza di quanto sostenuto dall’Asl TA 1 nei pareri sopra riportati, di cui se ne riporta un estratto:**

*Si ritiene infine che sia cruciale eseguire nel tempo un continuo ed accurato sistema di sorveglianza delle emissioni di qualsiasi tipo, al fine di tutelare la salute della popolazione residente.*

La valutazione dei rischi per la salute umana nell’ambito delle procedure di VIA si esprime attraverso la Valutazione di impatto sanitario (VIS) uno strumento in grado di stimare i possibili effetti sulla salute di un progetto suscettibile di impatto ambientale. La fase principale della VIS è quella di valutazione degli impatti sulla salute della popolazione dalla quale derivano informazioni circa la natura e la portata degli impatti sulla salute connessi al progetto. Tale fase è caratterizzata da:

- descrizione del profilo socio demografico della popolazione;
- una valutazione sullo stato attuale della salute della popolazione in particolare delle fasce di età più suscettibili;
- un’analisi del progetto per identificare quali sono i determinanti di salute da considerare;
- una stima delle conseguenze che il progetto avrà sulla salute della popolazione sia nel breve sia nel lungo termine
- una revisione della letteratura per cercare le evidenze degli effetti sulla salute di progetti correlati.

**Inoltre, nel SIA presentato dal proponente nulla si dice in ordine all’assenza di effetti pneuconiogeni da polveri di calcare.**

**Pertanto lo stesso SIA manca di dimostrare che il calcare oggetto di estrazione sia privo di silice cristallina; ebbene, poiché è possibile prescindere dall’analisi degli effetti pneuconiogeni solo nel caso in cui il calcare è privo della silice cristallina, ne discende che la mancanza nello SIA innanzi rimarcata (assenza analisi effetti pneuconiogeni) renda lo stesso SIA del tutto carente.**

Lo SIA presentato dal proponente risulta inoltre carente sia delle valutazioni circa eventuali e possibili alternative all'intervento proposto, sia della previsione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) all'attualità che possano mitigare l'impatto delle attività in progetto sull'ambiente circostante. Al riguardo delle soluzioni alternative si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lett. e) della Legge Regionale n. 11/2001 che testualmente prevede che il SIA debba contenere *“l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento”*.

**Il Proponente nelle proprie controdeduzioni segnala come l'assenza della VIS non assume valenza ostativa al rilascio ed in aggiunta sostenendo come, essendo la VIS adempimento connesso alla Legge Regionale n° 21/2012 e quindi successiva alla presentazione dell'istanza (anno 2010) non fosse tenuta ad eseguire al suddetta valutazione.**

**L'Ufficio fa rilevare come la L.R. n° 21/2012 dispieghi la propria efficacia nell'odierno procedimento di VIA atteso che lo stesso è stato riattivato, su istanza della stessa ILVA, il 20/08/2013 al prot. 12458. Pertanto non sussiste alcuna formale incompatibilità fra il rispetto della L.R. n. 21/2012 e la conclusione del procedimento di VIA.**

**Ad ogni buon conto, in vista del temperamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento di VIA in questione, l'Ufficio accoglie l'osservazione del proponente in ordine alla VIS, ritenendo di superare le rilevate e confermate criticità, attraverso l'introduzione di una prescrizione nel dispositivo del presente provvedimento.**

**Con riferimento all'assenza dei rischi connessi alla presenza di silice cristallina nel calcare, poiché il proponente controdeduce sul punto richiamando la nota dell'INAIL del 08/01/2004, vista la vetustà di dette valutazioni – precedenti di sei anni l'originario avvio del procedimento di VIA e di nove anni la sua riattivazione - la questione merita nuove ed aggiornate determinazioni. In tal senso si ritiene di doverne tenere debitamente conto con indicazione di prescrizioni/obbligazioni nel presente dispositivo finale di VIA.**

### **D 3.2 Nel merito dell'ipotesi di recupero ambientale**

In merito al progetto di recupero ambientale di cui alla prescrizione UA6 contenuto nel Documento del Sub Commissario del 11/12/2014 a cui il Governo Italiano ha inteso dare forza legislativa giusto art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 si prende atto di come, il progetto di recupero ambientale della cava sia stato autorizzato ex lege prima ancora di aver scontato un procedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001.

La portata dell'intervento, in ogni caso, richiede che vengano poste in essere alcune misure di cautela e di presidio ambientale in ragione di accertate valutazioni ambientali effettuate dall'Arpa Puglia nella nota prot. 14000 del 08/03/2017. Sul tema infatti ARPA Puglia<sup>2</sup>, DAP di Taranto, nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte attraverso la rete piezometrica delle discariche realizzate nella stessa area di area di cava del proponente, ove sono altresì stati effettuati interventi di ripristini ambientale delle vecchie cave esaurite, restituisce risultati analitici con evidenti superamenti delle CSC, indicando che la sorgente della contaminazione potrebbe essere individuata dalla diffusa presenza di terreno di riporto nell'intera area investigata, avente origine proprio dalle operazioni di “recupero ambientale delle aree cavate” (costituito anche da sottoprodotti dell'acciaieria come loppe di altoforno, ad alto contenuto di ferro, manganese ed alluminio).

Si riporta testualmente quanto affermato dall'Agenzia ambientale *“una delle fonti di immissione di questi metalli potrebbe essere il terreno di riporto”* .... *“va tenuto conto di come il dilavamento di terreni di riporto (contenenti eventualmente loppe e scorie) rilascia i metalli di cui ai superamenti evidenziati”* (ARPA Puglia pot. N. 14000 dell'08/03/2017).

---

<sup>2</sup> Si sottolinea che le analisi effettuate dal Dipartimento ARPA di Taranto, nel periodo novembre 2009- dicembre 2011, sulle acque di falda prelevate dai pozzi spia del sistema discariche in area Mater Gratiae (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) avevano evidenziato superamenti delle CSC (in particolare per nichel e piombo), come già segnalato sia alle AA.CC. che all'A.G. con le note prot. 7754 del 14/02/2012, prot. 11611 del 01/03/12 e prot. 32234 del 31/05/2013 .

Anche il proponente, in occasione delle proprie attività di monitoraggio<sup>3</sup>, ha eseguito indagini analitiche<sup>4</sup> rilevando i superamenti denunciati da ARPA, riconducibili alla presenza di: “*Piombo (42 campioni), Ferro (34 campioni), Manganese (33 campioni), Triclorometano, Alluminio (17 campioni), Tetracloroetilene (14 campioni), Cromo totale e Nichel (4 campioni), Arsenico, Benzo(a)Antracene, Benzo(a)Pirene (3 campioni), Benzo(k)Fluorantene, 1,2-Dicloropropano (2 campioni), Indenopirene, 1,1-Dicloroetilene (1 campione)*”.

Anche le analisi condotte dal Comune di Statte in esito alla caratterizzazione ambientale di area vasta (riguardante anche le aree oggetto dell’odierno procedimento) hanno evidenziato la presenza delle seguenti non conformità alle CSC di riferimento:

- pozzo P18: Pb (41,2µg/l contro una CSC di 10 µg/l);
- pozzo P20: Mn (104,2 µg/l contro una CSC di 50 µg/l) e nitriti 1 mg/l contro una CSC di 0,5 mg/l; concentrazioni di nitriti pari alla CSC sono state rilevate anche nel pozzo P21;

L’analisi di rischio sito specifica condotta dall’Ente, di cui si dirà più specificatamente nel seguito, pone in evidenza un potenziale rischio sanitario associato alle acque di falda di alcuni piezometri presenti nell’area in esame (settore SE della Gravina Leucapside), caratterizzati dalla presenza di arsenico in concentrazioni superiori alla CSR.

Il proponente a tal proposito conferma come il progetto di recupero ambientale preveda di fatto il riempimento “delle aree scavate attraverso i residui della produzione siderurgica individuati attraverso quindici diverse tipologie di codici CER per un volume complessivo di rifiuti autorizzati pari a 30,2 milioni di metri cubi. I quindici codici CER da utilizzare per il riempimento sono tipici delle attività di gestione delle discariche per rifiuti inerti, ragion per cui assume valore assoluto dal punto di vista mitigativo dell’impatto ambientale la prescrizione di prevedere opere di presidio quali quelle previste per gli impianti cui sono destinati ordinariamente quelle tipologie di rifiuti.

L’adozione di tali misure di mitigazione risulta cogente anche e soprattutto per quanto segnalato da Arpa Puglia che, si ripete, individua proprio nelle attività R10 di gestione rifiuti una possibile sorgente di contaminazione della falda. L’introduzione di tale misura di mitigazione riduce al minimo l’interferenza di recupero ambientale con le matrici ambientali aria, acqua e suolo / sottosuolo.

**L’Ufficio in esito a quanto sopra ritiene, di dover formulare specifiche prescrizioni / obbligazioni cui sottendere il presente dispositivo finale di VIA. In tal senso si ritiene necessario che il proponente presenti, entro novanta giorni dall’adozione del presente provvedimento un progetto di adeguamento conforme ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica per rifiuti inerti in linea con gli allegati 1 e 2 del D.Lgs. 36/2003.**

### **D 3.3 Nel merito della programmazione urbanistica**

L’area interessata dal progetto in argomento è soggetto alla disciplina urbanistica attestata, nella presente istruttoria dal certificato di destinazione urbanistica n° 62/20015 del 16/11/2015.

Le norme di attuazione del PUG adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n° 1 del 21.03.2011 e definitivamente approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n° 1 del 03.06.2015, all’art. 31.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG “contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico” disciplina quanto segue: “In tali Contesti gli interventi previsti sono, di norma, quelli del Recupero edilizio. Sono esclusi interventi di Nuova costruzione ad eccezione degli interventi di Ampliamento e di Demolizione e Ricostruzione nei casi specifici previsti dal PUG/P. Tutti gli interventi di eventuale trasformazione sono soggetti alla normativa vigente in materia di Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Parchi Regionali

<sup>3</sup> Piano di caratterizzazione, relazione tecnica Maggio 2007 – analisi ERM, Analisi di rischio Stabilimento di Taranto Ottobre 2006 – ILVA Esiti caratterizzazione aree in concessione, relazione tecnica Luglio 2015;


<sup>4</sup> Superamenti delle CSC nelle acque di falda sono stati riscontrati dallo stesso Gestore, come emerge dai risultati delle campagne di monitoraggio dei piezometri di controllo della nuova discarica per rifiuti non pericolosi aggiornati ai primi mesi del 2016 (DIR 524/2016), trasmessi con nota prot. DIR. 275 del 04/07/2016.

e PUTT/P. Sono inoltre esclusi gli Interventi di Trasformazione urbanistica, l'ampliamento di cave e discariche esistenti e la localizzazione di nuove cave e discariche. Infine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 comma 7 della L.R. 20 dicembre 2005, n.18, come modificata dalla L.R. 21 aprile 2011 n. 6, l'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali, comunque nei limiti dei volumi già autorizzati." Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che, all'atto dell'entrata in vigore del presente PUG, siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva)".

Pertanto, l'intervento in esame è compatibile dal punto di vista urbanistico con gli strumenti di programmazione territoriale di livello comunale (PUG) in vigore dal 21/03/2011 solo per la parte del progetto eziologicamente riconducibile alla prosecuzione in proroga dell'attività di cava **sulle quali residuano i volumi autorizzati con l'autorizzazione 8/MIN**. Per contro per le aree oggetto di richiesta di ampliamento si delinea una netta non conformità urbanistica

Nel merito della compatibilità urbanistica il proponente, con le osservazioni prodotte, ha erroneamente ed impropriamente indicato come i terreni oggetto di ampliamento dell'attività estrattiva siano già destinati a cava.

Ciò non corrisponde alla effettiva di destinazione urbanistica dei terreni in questione che, dal 2011, è quella a "Contesti rurali". È quindi evidente come l'odierno procedimento non possa non tenere conto di tale circostanza.



*CM*

Anche la stessa Soc. Ilva Spa nella relazione R1 Piano di Coltivazione PIANO DI COLTIVAZIONE (revisione a seguito di richiesta Ufficio di controllo e gestione del PRAE Giusta richiesta Prot.11.563 del 5.08.2013), attesta che le aree che presentano una conformità urbanistica sono solo quelle oggetto di attività in prosecuzione giusta Aut. 8/ MIN.

A tale constatazione è giunta anche la Regione Puglia che con Atto Dirigenziale del Servizio Attività Economiche e Consumatori n° 6 del 20/01/2014 in atti al procedimento e notificato anche alla Soc. Ilva , ha proibito l'attività di scavo nelle aree in ampliamento poiché oltre il limite autorizzato dall'Autorizzazione 8/Min.

Di conseguenza sulle restanti superfici *“Sono inoltre esclusi gli Interventi di Trasformazione urbanistica, l'ampliamento di cave e discariche esistenti e la localizzazione di nuove cave e discariche”*.

Si pone in evidenza come le previsioni urbanistiche in argomento risultino applicabili *ratione temporis* alla vicenda in esame in quanto adottate dapprima con atto del 21/03/2011 e successivamente con atto del 30/04/2013 e definitivamente approvate in data 03/06/2015. Pertanto nel periodo di transizione che va dalla data di adozione a quella di approvazione del PUG scattano le cosiddette norme di “salvaguardia”, che rendono applicabili tutte le previsioni urbanistiche sin dalla data di adozione (anno 2011).

Infine, a nulla vale l'osservazione di Ilva secondo cui il piano di tutela ambientale e sanitaria del 11 dicembre 2014 (approvato con D.L.1/2015) assumerebbe forza di variante al PUG poiché lo stesso non contempla in alcun modo ed in alcun punto il progetto di piano di coltivazione della cava in esame.

#### **D 3.4 Nel merito dello stato di inquinamento dei suoli**

Nel corso del 2014 sono state effettuate all'interno dell'intero territorio comunale del Comune di Statte ( e dunque anche all'interno delle aree oggetto del presente procedimento) le indagini previste dal Piano della Caratterizzazione esaminato ed approvato nel corso delle Conferenze dei Servizi (CdS) del 20/12/12 e del 15/01/13) dalla Regione Puglia. Indagini validate dall'Arpa Puglia nel mese di dicembre 2015.

In sintesi, per gli scopi della presente, si riassumono le attività eseguite:

- 425 sondaggi geognostici effettuati a carotaggio continuo e spinti fino a profondità massime di 1,5 m dal piano campagna (p.c.);
- attività di prelievo e analisi delle acque di falda in corrispondenza dei pozzi ad uso irriguo disponibili;
- campionamento mediante deposimetri e analisi del particolato depositato al suolo.

I risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui terreni prelevati durante l'esecuzione dei sondaggi, si ribadisce validati dall'Arpa Puglia sui contro-campioni prelevati nel corso delle indagini, dimostrano **superamenti diffusi delle CSC** di riferimento per il parametro Berillio e per gli altri metalli pesanti (sui campioni di top-soil e di terreno superficiale fra 0 e 1 m dal p.c.).

Sono stati accertati superamenti delle CSC con riferimento ai composti organici (IPA, PCB e Diossine), all'interno del terreno superficiale del sito in esame.

Sono stati accertati superamenti delle CSC con riferimento ai composti organici ed inorganici all'interno del terreno profondo (fra 1 e 1,5 m dal p.c.), del sito in esame.

Il diffuso quadro di inquinamento ambientale sull'intera area amministrata dal Comune di Statte, ha assunto valori di concentrazione molto più rilevanti **proprio nelle aree oggetto** della presente istanza di VIA.

Infatti, in collaborazione con ARPA, sono state individuate all'interno delle aree oggetto del presente procedimento, diverse sorgenti di contaminazione per:

#### **METALLI PESANTI:**

- una sorgente coincidente con il settore a NE della Gravina Leucaspide presso la quale è stata rilevata localmente la presenza di terreno di riporto contenente scorie di fonderia;

- una sorgente coincidente con il settore a SE della Gravina di Leucaspide presso la quale è stata rilevata in modo più diffuso la presenza di terreno di riporto contenente scorie di fonderia;
- un'unica ampia sorgente ad est del tracciato della Gravina Leucaspide, corrispondente ad un'area diffusamente interessata dalla presenza di terreno di riporto e rifiuti interrati;
- una sorgente puntuale caratterizzata da superamenti delle CSC di riferimento per il parametro Hg;

#### COMPOSTI ORGANICI (IPA, PCB E DIOSSINE):

- due sorgenti più estese, coincidenti con le aree con presenza di terreno di riporto a NE e SE della Gravina di Leucaspide (come per i metalli pesanti);

Il documento in atti alla conferenza dei servizi regionale ex art. 242 c. 4 ess del D.Lg. 152/2006 ha illustrato gli esiti della rielaborazione dell'Analisi di Rischio dell'area vasta del Comune di Statte resasi necessaria in ultimo in relazione alle prescrizioni formulate dagli Enti di Controllo nell'ambito del tavolo tecnico del 26/04/2016.

L'impostazione del Modello concettuale del sito e delle simulazioni è stata concordata, sotto il profilo tecnico e metodologico con ARPA Puglia, unica autorità in campo ambientale.

Le simulazioni effettuate hanno evidenziato un rischio sanitario associato alla contaminazione presente nel terreno superficiale del sito per i seguenti composti: **Arsenico, Mercurio, alcuni IPA, PCDD (Diossine) e PCB.**


Oltre a quanto sopra evidenziato, sono stati rilevati superamenti delle CSR calcolate (o superamenti delle CSC per quei composti per i quali è stata calcolata una CSR inferiore alle CSC, come per diossine), **in altre aree critiche sempre interne al quelle in esame**, in cui la concentrazione di microinquinanti totali (calcolata considerando il contributo di diossine e PCB DL) risulta superiore al valore soglia di 4ngTE/kg proposto per le aree agricole nello studio condotto da ISS-ISPRA sui suoli della Regione Campania (pubblicato nel fascicolo R27 del luglio 2010), ovvero **nell'area ad est della Gravina di Leucaspide, oggetto della presente procedura.**

In data 28.03.2017 si è celebrata, presso la Regione Puglia, la conferenza di servizi per la valutazione degli elaborati relativi all'analisi di rischio sito-specifica trasmessi dal Comune di Statte, giusta nota Prot. n. 2850/2017 – di cui al Piano di Caratterizzazione di cui sopra.


In tale occasione la conferenza dei servizi decisoria, ha prodotto gli esiti di seguito riassunti: *“la conferenza dei servizi approva l'analisi di rischio proposta dal Comune di Statte con nota n. 2850 del 20.02.2017, tenendo conto delle osservazioni/prescrizioni di seguito riportate”.*

2. Definire gli obiettivi di bonifica così come proposti nella relazione in Tabella 4 o le CSC di riferimento per i parametri per cui è stata calcolata una CSR inferiore alla CSC.
3. Riguardo alla concentrazione dei microinquinanti (diossine e PCB DL), il limite di 4 ngTE/kg rappresenta una soglia al di sopra della quale risulta necessario avviare indagini integrative finalizzate alla comprensione degli aspetti ambientali significativi per definire in dettaglio grado ed estensione dell'inquinamento. Tale soglia dal punto di vista sanitario rappresenta un limite oltre il quale scattano misure di prevenzione finalizzate a valutare il rischio sanitario dei prodotti alimentari e zootecnici destinati al consumo (cfr. Fascicolo R27 "analisi e monitoraggio ambientale in relazione alla situazione all'emergenza diossina nella Regione Campania – luglio 2010 paragr. 280 e 281" ISS – ISPRA). Per le questioni legate all'applicazione dell'art. 242, co. 4 del DLgs 152/06 la concentrazione soglia di rischio per le diossine coincide con la CSC di riferimento: 10 ngTE/kg.
4. Si approva la proposta relativa al monitoraggio delle acque sotterranee. Il set analitico da ricercare verrà definito di concerto con il Commissario per Taranto, con il supporto tecnico di ARPA e ASL. A tal fine il Comune si impegna a produrre una proposta di dettaglio.
5. La conferenza condivide la proposta del Comune di Statte di effettuare un piano di monitoraggio della qualità dell'aria. Tale monitoraggio verrà concertato con il Commissario per Taranto, con il supporto tecnico di ARPA e ASL. A tal fine il Comune si impegna a produrre una proposta.
6. Il Comune di Statte si impegna a trasmettere ad ARPA i file di calcolo del software RISK NET.
7. L'analisi di rischio in esame, condotta su un'area vasta, è uno strumento che ha consentito la definizione delle aree giuridicamente contaminate. In relazione alla superficie molto vasta delle aree in questione, nonché al numero dei soggetti coinvolti, si specifica che è facoltà dei proprietari (o dei soggetti interessati) proporre indagini integrative di dettaglio finalizzate a delimitare l'effettiva estensione del sito da bonificare, nel rispetto degli obiettivi di bonifica definiti. Il piano delle indagini integrative sarà da assoggettare alla valutazione della conferenza dei servizi.
8. Nel caso in cui sia necessario procedere con un intervento sostitutivo condotto ai sensi dell'art. 250 D.Lgs. 152/06, si conviene che il progetto di bonifica, da approvare in conferenza dei servizi, dovrà essere sostenuto da indagini di dettaglio finalizzate a delimitare l'effettiva estensione del sito da bonificare.


Comune di Statte




ARPA Puglia



Regione Puglia



Commissario per Taranto



Di tanto l'Ilva Spa è a conoscenza attraverso diversi accessi agli atti anche in ultimo quello svoltosi in data 19/04/2017, nonché ab origine attraverso la notifica della determinazione del RdS n. 333/2017 di avvio del presente procedimento di riesame.

Il proponente in merito agli esiti della caratterizzazione di area vasta, come sanciti dalla approvazione dell'analisi di rischio, ha contraddetto attraverso un documento a firma del Prof. Onofrio datato 04/04/2017 rilevando come il sito abbia una effettiva destinazione industriale ragion per cui con riferimento alle accertate (e non già presunte) contaminazioni del suolo alcun limite di concentrazione risulterebbe superato avendo quale riferimento le soglie di cui alla colonna B della Tab. 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e non già le soglie di cui alla Tab. A. Sul punto questo Ufficio, nel riportarsi integralmente agli esiti della CdS del 28/03/2017, fa rilevare come le aree in ampliamento soggiacciono ex lege ai limiti di cui alla colonna A della citata Tab. 1. Detti terreni infatti allo stato attuale presentano una destinazione urbanistica agricola (Contesti Rurali) per quanto sopra meglio specificato al paragrafo D3.3.



Di conseguenza su tali aree scattano gli obblighi di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 in quanto aree giuridicamente contaminate per le quali è obbligatorio procedere prioritariamente agli interventi di bonifica ambientale. È del tutto evidente come ex lege tali aree non possano essere oggetto di alcuna attività se non a valle dell'emissione del certificato di avvenuta bonifica ex art. 242 e 248 comma 2 .

Differentemente per le aree di cava esercite in regime di proroga, risulta evidente come le operazioni di scotico del terreno superficiale debbano avvenire con il supporto di misure di mitigazione al fine di limitare al massimo la dispersione di polveri in aria intrise di sostanze inquinanti invece che essere fruiti, rimossi e movimentati senza alcun presidio.

**L'Ufficio in esito a quanto sopra ritiene, di dover formulare specifiche prescrizioni / obbligazioni cui sottendere il presente dispositivo finale di VIA. In tal senso si ritiene necessario che il proponente presenti, entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, un progetto tecnico per il confinamento, anche con l'ausilio di strutture mobili, delle aree soggette alle preliminari azioni di scotico del terreno vegetale con l'installazione di adeguati sistemi di captazione e trattamento delle arie esauste.**

### **D 3.5 Ulteriori considerazioni**

Quanto sopra descritto restituisce un quadro ambientale per il quale appare logico, oltre che specificamente previsto dalle norme, come sia prioritario intervenire per la bonifica dei suoli, adottare misure di mitigazione e misure di compensazione ambientale.

Ciò che sta avvenendo attualmente, invece, in regime di prosecuzione in proroga di una autorizzazione rilasciata nel lontano 1990, determina, di fatto, che siano in atto attività estrattive su aree inquinate, come se non lo fossero, con rilevanti dispersioni di polveri contenenti microinquinanti depositatisi sul suolo, a danno degli operai, della collettività e soprattutto dei cittadini residenti a poche centinaia di metri dal sito.

E anche laddove, per assurdo ed in via di mera ipotesi, fosse possibile condividere l'assunto del Prof. Onofrio secondo cui le aree in esame non presentano una contaminazione se considerate con riferimento ai limiti di cui alla colonna B della Tab. 1, tanto non giustificherebbe, in ogni caso, l'esercizio delle stesse senza che siano adoperate adeguate misure di mitigazione e di compensazione finanche adoperando le precauzioni di cui all'art. 242 comma 10 del D.lgs. 152/2006 .

A ciò si aggiunga che la falda acquifera è conclamatamente inquinata anche dalle sostanze liscivate dal dilavamento dei terreni di riporto (residui delle attività siderurgiche, vedere nota parere ARPA prot. n° 17884 del 12.11.2014 e nota ARPA prot. n° 3999 del 09.03.2017), nel mentre il progetto presentato dal proponente (2010) propone di sistemare l'area cavata attraverso la realizzazione di discarica (recupero ambientale) i cui rifiuti costituiscono nel tempo potenziali sorgenti di contaminazione della falda idrica.

Tali impatti non possono non essere, come sostenuto anche da Arpa, valutati cumulativamente rispetto allo stress cui è sottoposto il territorio; né la natura degradata delle aree in questione può rappresentare valida giustificazione per ulteriori pressioni.

Qui viene di tutta evidenza l'applicazione del principio di precauzione in materia ambientale come enunciato dall'articolo 3-ter Dlgs 152/2006 e la questione della sua diretta applicabilità nelle attività ove sia riconosciuto e legittimato un ambito di tutela incentrato sulla individuazione di un'area di rischio consentito per l'impresa, rappresentato dall'ambito legittimamente autorizzato, all'interno del quale l'ordinamento "tollera", entro limiti predeterminati, forme di aggressione all'ambiente.

L'intera normativa ambientale si ispira, a livello eurounitario ed interno, al cosiddetto "*principio di precauzione*", il quale "*deve trovare applicazione in tutti i casi in cui una **preliminare valutazione scientifica obiettiva** indichi che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante di una data attività possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione europea*".

Nel caso in esame, non si è di fronte certo ad una "*preliminare valutazione scientifica obiettiva*" ma a dati, certificazioni, risultati.

Si tratta, quindi, di verificare se il principio di precauzione costituisca un limite ulteriore direttamente applicabile anche nel caso di rispetto degli standards di riferimento e delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Trattasi, di valutare se la magnitudo del rischio e del pericolo ad esso associato, sia idoneo a creare semplice

molestia alle persone (non già più solamente alle cose); trattasi di valutare se le emissioni di gas, vapori, fumi, il getto di cose (in un'ampia accezione, comprensiva di fenomeni riconducibili al concetto di inquinamento, come è evidente nel sito in esame con la contaminazione delle acque di falda) che non si presentano affatto momentanee (i dati sulla falda inquinata sono costanti dal 2005), siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Durante i cosiddetti Wind Days la popolazione è costretta a non uscire di casa in preda ad un vero e proprio stato di turbamento, posti a conoscenza dalle autorità sanitarie di un concreto pericolo per la salute delle persone (nell'anno 2014 14 eventi, nell'anno 2015 20 eventi, nell'anno 2016 – dato fino ad ottobre 2016 n. 18 eventi significativi; rif. rilevati dal sito istituzionale dell'ARPA Puglia in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 17/07/2012, Burp n. 116 del 06-08-2012, con la quale è stato adottato il documento "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi e successivamente approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1944 del 2/10/2012, Burp n. 147 del 10/10/2012, dove in tale Piano vengono definiti i Wind Days, ovvero giornate caratterizzate da particolari condizioni meteorologiche che determinano un impatto negativo sulla qualità dell'aria, e dal sito istituzionale della ASL di Taranto)

L'individuazione, accertata e validata, di valori superiori ai limiti di esposizione, nelle acque sotterranee e nei suoli, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, ed il cui provato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla impresa, che è ipotizzabile solo in caso di accertata non sussistenza del pericolo, è da ritenersi quindi esclusa quando siano stati violati i limiti posti dalla disciplina di settore.

**Trovano quindi** operatività gli obblighi di prevenzione che nel presente provvedimento si manifestano anche attraverso le ritenute opportune e necessarie misure di compensazione e misure di mitigazione da adottare nelle aree oggetto di prosecuzione della attività estrattiva di cui al decreto 8/MIN mentre le aree in ampliamento non risultano idonee all'uso richiesto dall'Ilva spa sia per non coerenza alle norme urbanistiche di livello comunale e sia per i cogenti interventi di bonifica ambientale.

**Considerato**, infine, che i tutti i pareri non negativi acquisiti al procedimento attengono a fattori tecnici di natura progettuale e sono privi di rilievo dal punto di vista ambientale; pertanto tali pareri risultano recessivi rispetto alle superiori valutazioni di carattere ambientale espresse dall'ASL, dall'ARPA e dallo scrivente Ufficio.

**Letta** e fatta propria la relazione che precede;

**Visti** i pareri degli Enti coinvolti che qui si intendono richiamati ed integralmente trascritti;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il D. Lgs. N. 152 del 03 aprile 2006;

**Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007M

**Vista** la L.R. n. 11/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Atteso** che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

**Vista** la deliberazione C.C. n. 21 del 27/05/16, con cui si è proceduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018.

Di attestare che il presente atto non ha rilevanza contabile.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio competente Ing. Mauro DE MOLFETTA

**Per tutto quanto sopra**

**DETERMINA**

- 1) che quanto in narrativa è parte integrante del presente disposto;
- 2) di esprimere – per tutte le motivazioni in premessa esplicitate - **giudizio positivo per la compatibilità ambientale** del progetto di cui all’istanza acquisita al prot. 18956 del 20/12/2010 del Comune di Statte e presentato dalla società ILVA SPA in a.s.– P.IVA 11435690158 con sede legale in Milano – Viale Certosa n. 239, come modificata da Ilva Spa nel corso della procedura di VIA e individuato negli elaborati di progetto versione del 30/12/2014 prot. n. 11914 (ns prot. n. 09 del 02/01/2015), **per le sole aree graficamente individuate dalla tavola 2c\_ Planimetria quotata e sezioni lotto 8min, di prosecuzione in proroga di cui all’autorizzazione Decreto 8/MIN** (allegata al presente atto per farne parte integrante), con le seguenti prescrizioni / obbligazioni;

N.	ENTE	PROTOCOLLO E DATA	PRESCRIZIONI / OBBLIGAZIONI	FASE DI ATTUAZIONE E CONTROLLO OTTEMPERANZA
A	ARPA PUGLIA	prot. Arpa 61907 del 11/11/2014 (ns prot. n.17884 del 12/11/2014)	Si prescrive alla società Ilva di presentare ad ARPA Puglia, Comune e Regione Puglia entro trenta giorni dal ricevimento della presente elaborati grafici, scrittografici e fotografici che diano adeguata rappresentazione dello stato di fatto e dell'avanzamento dei lavori di cava e di ripristino ambientale	30 gg
	ARPA PUGLIA		Si prescrive alla società Ilva di presentare ad ARPA Puglia, Comune e Regione Puglia entro trenta giorni dal ricevimento della presente il Piano di emergenza di cava di cui agli artt. 18 e 19 delle NTA del PRAE	30 gg
	ARPA PUGLIA		Si prescrive alla società Ilva di presentare ad ARPA Puglia, Comune e Regione Puglia entro trenta giorni dal ricevimento della presente quanto ai punti 1,2,3,4 e 5 del parere Arpa 61907/2014	30 gg
	ARPA PUGLIA		Si vieta alla società Ilva di assoggettare ad operazioni di recupero i rifiuti contraddisti al codice 100202 qualora il test di cessione risultasse positivo e quindi sia ex lege attestata l'inidoneità all'utilizzo del materiale analizzato alle operazioni R5 e R10.	autorità competente alla verifica in operam (ARPA PUGLIA)
B	ASL TA 1	prot. N.120772 del 23/10/2014	Si vieta alla società Ilva l'esercizio delle attività estrattive nelle aree in ampliamento (ved. tavola 2a e 2b_ Planimetrie quotate e sezioni lotto 1 e 2). Sulle dette aree ai sensi dell'art. 242 c. 7 Ilva spa dovrà presentare il progetto operativo degli interventi di bonifica contenente le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.	Divieto da subito - Autorità competente Regione Puglia – Servizio Attività Economiche e Consumatori – Ufficio Controllo e Gestione del PRAE
C	Comune di Statte	Istruttoria - CDU n. 62/2015 del 16/11/2015	Si vieta alla società Ilva l'esercizio delle attività estrattive nelle aree in ampliamento (ved. tavola 2a e 2b_ Planimetrie quotate e sezioni lotto 1 e 2). Sulle dette aree ai sensi dell'art. 242 c. 7 Ilva spa dovrà presentare il progetto operativo degli interventi di bonifica contenente le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.	Sul Progetto operativo da presentare entro 6 mesi - Autorità competente Regione Puglia – Servizio Bonifiche e Pianificazione e Comune
D	Comune di Statte	Verbale approvazione AdR del 28/03/2017 prot. n. 5415 del 03/04/2017)		

E	ASL TA 1	prot. N.120772 del 23/10/2014	<p><b>Misure di mitigazione.</b> Si prescrive alla società Ilva di presentare al Comune di Statte ed alla ASL Ta/1 un progetto che preveda la messa a dimora di alberi ad alto fusto e piante con ampio sviluppo fogliare per costituire una barriera frangivento e anti spolvero lungo l'asse viario Taranto- Statte SP 48 e lungo il confine nord di proprietà.</p>	30 gg
F	Comune di Statte	istruttoria	<p><b>Misure di mitigazione.</b> Si prescrive alla società Ilva di presentare entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento un progetto tecnico per il confinamento, anche con l'ausilio di strutture mobili, delle aree soggette alle preliminari azioni di scotico del terreno vegetale (relativo alle superfici in proroga) con l'installazione di adeguati sistemi di captazione e trattamento delle arie esauste.</p>	60 gg
G	Comune di Statte	istruttoria	<p><b>Misure di compensazione.</b> Si prescrive alla società Ilva la presentazione al Comune, Arpa Puglia e ASL TA/1 di un progetto per la realizzazione di un modello scientifico per la definizione delle relazioni acqua-suolo- pianta-animale-catena alimentare ai fini delle diverse tipologie di utilizzo, con l'obiettivo di pervenire all'individuazione di criteri per la valutazione dei terreni agricoli, finalizzati ad assicurare la salubrità e la qualità delle produzioni agroalimentari a tutela della salute umana. Il Modello dovrà dettare i criteri per individuare, su base scientifica e non empirica, dato l'accertato inquinamento del suolo, il rischio per la salute umana e animale e presentare caratteristiche di riproducibilità per il trasferimento , ad altre realtà territoriali interessate da fenomeni simili.</p>	60 gg
H	Arpa, Asl e Comune	Istruttoria	<p><b>Misure di mitigazione.</b> Si prescrive alla società Ilva di presentare al Comune di Statte, alla ASL Ta 1 ed all'Arpa Puglia entro novanta giorni dall'adozione del presente provvedimento un progetto di adeguamento, conforme ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica per rifiuti inerti in linea agli allegati 1 e 2 del D.Lgs. 36/2003, relativo alle aree oggetto di recupero ambientale eziologicamente riconducibili alle superfici in prosecuzione in regime di proroga ex Decreto 8 MIN.</p>	90 gg
I	Arpa, Asl e Comune	Istruttoria	<p><b>Misure di compensazione.</b> Si prescrive alla società Ilva di presentare al Comune di Statte, alla ASL Ta 1 ed all'Arpa Puglia un piano di monitoraggio della qualità delle acque di falda profonda secondo termini, modalità e frequenze da concordarsi con ARPA Puglia.</p>	30gg
L	Arpa, Asl e Comune	Istruttoria	<p><b>Misure di mitigazione.</b> Si prescrive altresì la sostituzione di tutte le camicie dei pozzi e dei piezometri presenti nell'area Mater Gratiae (discariche ed attività di cava) con materiali plastici al posto delle esistenti tubazioni in acciaio.</p>	90 gg

M	Comune	Istruttoria	<b>Misure di compensazione.</b> Si prescrive alla società Ilva di presentare al Comune di Statte, alla ASL Ta 1 ed all'Arpa Puglia un piano per il controllo del rischio sanitario come imposto dalle vigenti norme di settore con modalità e frequenze da concordarsi con ARPA.	30gg
N	Arpa, Asl e Comune	Istruttoria	<b>Misure di compensazione.</b> Si prescrive alla società Ilva di presentare al Comune di Statte, alla ASL Ta 1 ed all'Arpa Puglia un progetto per la realizzazione di una rete di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria mediante il posizionamento di almeno n. 6 deposimetri del tipo vento selettivo (frequenza mensile), più due stazioni di rilevazione in continuo per PM10 e PM 2,5. Tale rete dovrà essere esercita e gestita per l'intera durata dell'attività industriale intendendosi inclusi tutti i costi di installazione, gestione, manutenzione e di analisi chimica del set di analiti (da definire con Arpa Puglia) ivi inclusi i costi per le contro analisi a cura di Arpa Puglia	30 gg
O	Comune	Istruttoria	Si prescrive alla società Ilva di presentare al Comune di Statte, alla ASL Ta 1 ed all'Arpa Puglia la VIS redatta ai sensi della L.r. 21/2012	60 gg
P	Comune	Istruttoria	<b>Misure di compensazione.</b> Si prescrive alla società Ilva di presentare, al Comune entro sessanta giorni dal ricevimento della presente, un progetto per la compensazione degli effetti derivanti dagli aspetti ambientali significativi dell'intervento che preveda la realizzazione di forestazione sub urbana in aree di proprietà Ilva ricadenti nel territorio comunale di Statte e geograficamente poste a nord del limite del confine di cava così come individuato dal presente provvedimento	60 gg
Q	Comune	Istruttoria	<b>Misure di compensazione.</b> Si prescrive alla società Ilva di presentare, al Comune entro sessanta giorni dal ricevimento della presente, un progetto per l'implementazione di un sistema informativo ambientale territoriale WEB BASED per la gestione di tutti i dati e le informazioni ambientali di pertinenza delle attività in area Mater Gratiae (discariche e attività estrattive) nonché dei dati che formeranno oggetto dei piani di monitoraggio e controllo prescritti dal presente provvedimento	60 gg

- 3) di esprimere – per tutte le motivazioni in premessa esplicitate - **giudizio negativo per la compatibilità ambientale** del progetto di cui all'istanza acquisita al prot. 18956 del 20/12/2010 del Comune di Statte e presentato dalla società ILVA SPA in a.s.– P.IVA 11435690158 con sede legale in Milano – Viale Certosa n. 239, come modificata da Ilva Spa nel corso della procedura di VIA e individuato negli elaborati di progetto versione del 30/12/2014 prot. n. 11914 (ns prot. n. 09 del 02/01/2015), **per le restanti aree graficamente individuate dalle tavola 2a e 2b\_ Planimetrie quotate e sezioni lotto 1 e lotto 2 in ampliamento rispetto ai volumi autorizzati con Autorizzazione Decreto 8/MIN** (allegate al presente atto per farne parte integrante), e di conseguenza stabilendo il divieto alla società Ilva ad esercitare l'attività estrattiva nelle aree in ampliamento (ved. tavola 2a e 2b\_ Planimetrie quotate e sezioni lotto 1 e 2). Per dette aree, ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 ed in esecuzione al provvedimento di approvazione dell'Analisi di Rischio trasmesso dalla Regione Puglia con nota prot. 4030 del 03/04/2017, la Società Ilva

spa dovrà presentare il progetto operativo degli interventi di bonifica contenente le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

- 4) di precisare che il presente provvedimento non costituisce autorizzazione all'esercizio degli interventi descritti fa salvi i diritti di terzi e non esime la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comune denominato previsti per legge o regolamento necessari ai fini dell'esercizio dell'attività.
- 5) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, sia rispettato, tra l'altro, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, elettromagnetismo, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti;
- 6) di stabilire che il Gestore dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche in singoli elementi, eventualmente presente nelle vicinanze del sito.
- 7) di stabilire che la fase di realizzazione dell'impianto non debba comportare, in nessun caso, l'espanto di piante delle specie eventualmente sottoposta al riconoscimento di denominazione;
- 8) di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
- 9) di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
- 10) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di danni ambientali a carico dei rappresentanti legali dell'Ilva Spa;
- 11) di stabilire che ogni modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicata a questo Comune e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;
- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta ILVA SPA in A.S. , con sede legale in Milano alla Viale Certosa n. 239, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 13) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi, per gli adempimenti consequenziali, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 14) di specificare che il proponente dovrà effettuare la pubblicazione di cui all'art. 27 co. 1 del D. Lgs. 152/2006 sul BURP, nonché su un quotidiano locale a diffusione regionale, dandone evidenza allo scrivente Settore; di specificare altresì che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazione in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;
- 15) di stabilire che il presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale verrà pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente con indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, così come disposto dal comma 2 dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006;
- 16) che il presente atto annulla e sostituisce integralmente la precedente Determina RdS n° 247/2017;
- 17) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

Statte, 21/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Mauro DE MOLFETTA

Allegati:

1. tavola 2a Planimetria quotata e sezioni Lotto 1
2. tavola 2b Planimetria quotata e sezioni Lotto 2
3. tavola 2c Planimetria quotata e sezioni Lotto 8MIN

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

*La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi sulla situazione contabile o patrimoniale dell'ente.*

*Si osserva.....*

Data.....

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

**appone:**

- VISTO FAVOREVOLE  
 VISTO NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

.....

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

**attesta**

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € (CIG. ) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Capitolo	P/ I	N./Anno	Importo	Cod. Creditore	Siope	Economia	Note
	I					-	-
	.					-	-

Il Responsabile del Procedimento contabile

.....

*Statte, lì*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**